



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 giugno 2012**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0249 (NLE)**

---

**14764/11  
ADD 1 REV 1  
COR 1**

**WTO 329  
AMLAT 84  
SERVICES 96  
COMER 193**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE**

Oggetto:       Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e  
                  la Colombia e il Perù, dall'altra

---

La pagina EU/CO/PE/Allegato I/it 40 è sostituita dalla pagina acclusa.

- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "5" della tabella sono soppressi in sei tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio dal 1° gennaio dell'anno sei;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "6" della tabella sono soppressi in sette tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio dal 1° gennaio dell'anno sette;
- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "7" della tabella sono soppressi in otto tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio dal 1° gennaio dell'anno otto;
- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "10" della tabella sono soppressi in undici tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio dal 1° gennaio dell'anno undici;
- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "12" della tabella sono soppressi in tredici tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio dal 1° gennaio dell'anno tredici;